



COMUNE di PATRICA

(Provincia di Frosinone)

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

sessione Straordinaria seduta di Prima convocazione

VERBALE n. 25 del 21-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES PER I DEBITI, TRIBUTARI E PATRIMONIALI, RISULTANTI DAI CARICHI AFFIDATI DAL COMUNE ALL'ADER (AG. DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE) DAL 01.01.2000 AL 31.12.2023. - ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sede di Palazzo Moretti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione **Straordinaria** convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti.

Fatto formale appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Fiordalisio Lucio	SINDACO	Presente
Borsellino Curzio	CONSIGLIERE	Presente
Pigliacelli Roberto	CONSIGLIERE	Presente
Simoni Fiorella	CONSIGLIERE	Presente
Gatti Angelo	CONSIGLIERE	Presente
Piroli Danilo	CONSIGLIERE	Presente
Gobbo Franco Federico	PRESIDENTE	Presente
Pallotta Pierluigi	CONSIGLIERE	Presente
Perini Ilaria	CONSIGLIERE	Presente
Battaglini Samuel	CONSIGLIERE	Presente
Antonucci Rossana	CONSIGLIERE	Presente
Ferrarelli Enrico	CONSIGLIERE	Presente
Evangelista Nico	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

- Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. **Franco Federico Gobbo**, Presidente del Consiglio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Simona Tanzi.**
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente del Consiglio, Franco Federico Gobbo, introduce il punto iscritto all'O.d.g e passa la parola al Sindaco, Lucio Fiordalisio, il quale dichiara che l'Amministrazione intende aderire all'istituto della Rottamazione-quinquies, come disciplinato dalla normativa statale in materia di riscossione per gli enti locali, specifica che la misura riguarderà i debiti tributari e patrimoniali attribuiti nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e che l'adesione consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria versando la sola quota capitale e le spese di notifica/procedura, con il totale abbattimento di sanzioni e interessi di mora (mentre per le sanzioni del Codice della Strada, la sanatoria opererà esclusivamente sugli interessi e le maggiorazioni)

Dopodiché non essendovi richieste di intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

- il terzo comma dell'art.1-*sexies* del DL 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazione dalla L. 25 giugno 2026, n. 113, ha prorogato i termini previsti della Legge 22 maggio 2026, n. 88;

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune ad Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689

del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia delle Entrate - Riscossione pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; per l'anno 2027 le scadenze sono al 31 marzo, al 31 maggio, al 31 luglio, al 30 settembre e al 30 novembre; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale

dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie, abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- **RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

RITENUTO per quanto sopra, di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica come allegato;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente: Voti Favorevoli n. 12; Contrari n. //

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;

4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della Riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli n. 12 dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

COMUNE DI PATRICA

PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto.

Delibera C.C. n. 25 del 21-07-2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES PER I DEBITI, TRIBUTARI E PATRIMONIALI, RISULTANTI DAI CARICHI AFFIDATI DAL COMUNE ALL'ADER (AG. DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE) DAL 01.01.2000 AL 31.12.2023. - ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Note:

Lì, 10-07-2026

Il Responsabile

F.to Dott. STEFANO PIZZUTELLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Note:

Lì, 10-07-2026

Il Responsabile

F.to Dott. STEFANO PIZZUTELLI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Franco Federico Gobbo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Simona Tanzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 567 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 27-07-2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 27-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Simona Tanzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simona Tanzi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti di ufficio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-07-2026

[] ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[X] poiché dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Simona Tanzi
